



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

INT indicazioni di massima di carattere soggettivo e/o oggettivo da inserire e sviluppare nelle annotazioni per giustificare o evidenziare le anomalie con gli ISA

- chiusure temporanee dovute a causa di forza maggiore (documentare motivi)
- crisi del territorio (verificare sulla rete articoli che possano attestare tale situazione e recuperare articoli sulla stampa locale)
- crisi del settore (verificare sulla rete articoli che possano attestare tale situazione e recuperare articoli sulla stampa locale e di categoria)
- personale dipendente/collaboratori: indicare motivi per cui un dipendente/collaboratore non riesce a dare produttività prevista dai parametri (prima assunzione, lavoro su progetti che produrranno ricavi in esercizio successivo, assenze per malattia o altre cause);
- copertura spese lavoro dipendente: spesso nelle piccole realtà, la ridotta dimensione dell'azienda impedisce all'imprenditore di diminuire il personale preferendo ridurre i propri margini di reddito per non rinunciare a quelle professionalità necessarie al possibile/auspicato futuro aumento di commissioni.
- incrementi di costi gestionali che non sono stati compensati da implementazione del ricarico sui beni e/o servizi (verificare ad esempio andamento costi contratti di erogazione servizi luce, gas, acqua, ecc.)
- ricavi da provvigioni (agenti, promotori, procacciatori, ecc.) evidenziare che le percentuali di provvigioni variano a seconda del soggetto mandante e che pertanto a parità di volume d'affari/portafoglio possono esserci enormi differenze)
- valore rimanenze di magazzino non in linea con la tipologia di attività commerciale, verificare con attenzione l'inventario (es. ristorante fornito di rimanenze di vini può presentare un valore d'inventario apparentemente anomalo per importo totale, rispetto alla media del settore ristorazione)
- incidenza dei costi residuali di gestione rispetto ai costi complessivi, verificare l'importo della TARI contenuto nel "di cui imposte e tasse" al campo 9 del rigo F23 (soprattutto se si sono pagati arretrati) e se, togliendolo, l'anomalia scompare, evidenziarne l'importo nelle annotazioni; in questa prima versione degli ISA l'importo delle imposte, infatti, non viene sterilizzato, ma ne è solo richiesta l'indicazione per le prossime elaborazioni. Evidenziare altresì che la TARI secondo alcune interpretazioni non viene considerata tributo, ma tariffa e potrebbe quindi essere indicata fra i costi per servizi.

La Presidenza nazionale e la Commissione fiscalità INT



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

NORME E TRIBUTI 05 Settembre 2019 Il Sole 24 Ore

Le annotazioni sterilizzano le incongruenze Indicatori di anomalia come elementi per la selezione di posizioni da verificare

Attenzione agli indicatori di anomalia quale possibile filtro per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Se è pur vero, infatti che gli Isa nascono da una filosofia applicativa completamente diversa dagli studi di settore e che gli stessi dovrebbero essere utilizzati quale parametro per i controlli solo in ipotesi di voto finale pari od inferiore a 6 (provvedimento 126200/2019 del 10 maggio scorso), è innegabile che alcuni indicatori elementari di anomalia siano stati costruiti proprio tenendo conto dei criteri utilizzati per l'invio delle comunicazioni di anomalia da studi di settore.

Ecco che, senza fomentare falsi allarmismi, in sede di valutazione dell'esito finale del voto Isa per il periodo d'imposta in lavorazione (2018) particolare considerazione dovrà essere rivolta a questa tipologia di indicatori; ciò al fine di stroncare sul nascere possibili problemi derivanti proprio da un probabile utilizzo di questi strumenti nell'attività di selezione per i controlli fiscali in relazione all'annualità in questione.

Del resto la recente circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/E/2019 («Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale») ha più volte ribadito che, per le piccole e medie imprese (e i professionisti) le anomalie emergenti dall'applicazione dello studio, nonché i casi di mancata presentazione del relativo modello, «saranno debitamente valutati per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, soprattutto in presenza di ulteriori elementi di rischio, che portino a ritenere che vi sia un'infedele dichiarazione di materia imponibile».

La stessa circolare evidenzia altresì che particolare attenzione nella fase di selezione sarà riservata proprio a quei contribuenti destinatari di apposite comunicazioni concernenti la rilevata esistenza di anomalie, relative al triennio 2014-2016.

Nello specifico si tratta delle comunicazioni scaturenti dall'applicazione degli indicatori economici ricostruiti dai dati dichiarati ai fini degli studi di settore, per il triennio sopra indicato (2014-2016) distinti per livello di rischio, che risultano – dai dati dichiarati per il periodo d'imposta 2017 – non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo.

Alla luce di quanto qui evidenziato, cercando di trarre degli spunti utili per quanto riguarda l'annualità in lavorazione va rilevato quanto segue.

I contribuenti che nel corso del 2018, hanno ricevuto delle comunicazioni di anomalia riguardanti il periodo d'imposta 2017, dovranno fare attenzione per quanto possibile a correggere il comportamento anomalo già nell'annualità 2018. Per coloro che invece si trovano nella situazione



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

in cui solo nel 2018 compare nel calcolo Isa un indicatore di anomalia, dovranno valutarne con attenzione l'efficacia e se del caso cercare di sistemare fin da subito l'incongruenza.

Fin qui quello che è possibile fare quando concretamente l'anomalia sussiste. La recente esperienza ci insegna tuttavia che, specie negli Isa di nuova introduzione, in molti casi l'incongruenza rilevata dal sistema non deriva da comportamenti effettivamente anomali del contribuente.

In questi casi sarà necessario anticipare fin da subito la difesa compilando in maniera il più possibile efficace il campo annotazioni posto in calce al modello.

NORME E TRIBUTI 09 Settembre 2019 Il Sole 24 Ore lunedì

INDICATORI SINTETICI

Decisivo per la pagella Isa il quadro A sul personale

Soci, amministratori e collaboratori familiari vanno pesati correttamente

Il socio che gestisce l'impresa va indicato anche se non ha compensi formali

Affidabilità fiscale dell'impresa e del professionista calcolate in funzione del numero degli addetti.

In assenza di particolari anomalie, gli indicatori fondamentali per la determinazione del voto finale attribuito dal software Isa (riguardanti i tre indici: ricavi, valore aggiunto e reddito) variano in maniera significativa al mutare del personale impiegato nell'attività. A parità di grandezze economiche in gioco, quindi, il voto Isa cambia sensibilmente al mutare del numero e della percentuale di apporto di lavoro riguardanti il personale dedicato all'attività sia esso dipendente che non dipendente.

La compilazione

A tal fine è indispensabile riepilogare le principali regole di compilazione del quadro A, poiché un errore in questa direzione potrebbe costare anche parecchi punti sul voto finale.

Il quadro A si compone di:

una parte alta (righe da A01 a A05) nella quale va indicato il numero delle giornate retribuite per il personale dipendente e il numero di collaboratori coordinati continuativi occupati nell'impresa;

una parte bassa (righe da A06 ad A11) dove, invece, vanno segnalati essenzialmente i soci amministratori (numero) e non, che prestano la loro opera nell'impresa, così come i collaboratori/familiari che sono impiegati stabilmente nell'attività.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Nei righe da A04 ad A11 nella prima colonna va indicato il numero dei soggetti, mentre nella seconda colonna (solo però per i righe da A06 ad A10) va indicata anche la percentuale di apporto di lavoro.

I soggetti «non addetti»

Nel quadro A è necessario indicare solo il personale effettivamente addetto all'attività. Nessuna segnalazione è dunque richiesta per le seguenti categorie di soggetti:

i soci accomandanti di Sas;

i soci di capitale di Srl;

i soci di Snc che di norma non prestano attività nell'impresa.

In questo senso, è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d'imposta cui si riferisce il modello. Il socio che ha ceduto le quote (o esercitato il diritto di recesso) entro il 31 dicembre 2018 – pur avendo prestato attività nel corso dell'anno – non dovrà quindi comunque essere indicato nel modello.

La variabile dei contributi

Le istruzioni alla compilazione del modello specificano, comunque, che non possono in alcun caso essere considerati soci di capitale quelli per i quali vengono versati contributi previdenziali e/o premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori. Questo significa, in altre parole, che il socio amministratore anche quando si trova in assenza di formale compenso dovrà obbligatoriamente essere indicato nel rigo A09 del modello.

I soci non amministratori

Il socio di Snc che versa i contributi Inps, ma che non è amministratore, va invece regolarmente segnalato nel rigo A10.

Sempre con riguardo ai soci non amministratori, devono essere indicati nel rigo A10 soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righe precedenti. Così, gli amministratori non soci assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01 del modello.

Le percentuali di apporto

Fin qui quel che riguarda il numero da inserire nella prima colonna del quadro A.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Nella seconda colonna come dicevamo va segnalata la somma delle percentuali di apporto di lavoro dei singoli addetti non dipendenti. Tali percentuali devono essere determinate utilizzando come parametro di riferimento l'apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l'intero periodo d'imposta.

Consideriamo, ad esempio, un'attività in cui operano:

- il titolare dell'impresa;
- un primo collaboratore familiare a tempo pieno;
- un secondo collaboratore familiare, impegnato per la metà della giornata lavorativa e a giorni alterni.

Nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari.

Per quanto riguarda i soci amministratori va ricordato che gli stessi vanno sempre indicati nel rigo A09 a prescindere dal rapporto intrattenuto con la società (collaboratore dipendente o altri rapporti).

Le istruzioni inoltre specificano (circolare 34/E/2010) che nel caso in cui il socio amministratore svolga anche altre attività, oltre a quella di amministratore, per le quali non sono corrisposti compensi sulla base di un rapporto contrattuale intrattenuto con la società, la percentuale di lavoro prestato da indicare nel quadro A dovrà tenerne conto. Poniamo che il socio amministratore svolga per il 60% l'attività di amministratore (per la quale riceve uno specifico compenso) e per il 40% altra attività non formalmente retribuita (ad esempio, «socio artigiano» che presta la propria opera lavorativa in azienda). In questo caso, la percentuale che si dovrà indicare è comunque pari al 100 per cento.